

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

EMANATO CON D.R. N. 1104 DEL 20.12.2018
IN VIGORE DAL 01.01.2019

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio per la formazione all'attività di ricerca di cui all'art. 4 c. 3 della legge n. 210 del 3.7.1998 (di seguito indicate come "borse") da parte delle strutture di Ateneo sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università, mediante apposite selezioni pubbliche.
2. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento delle borse sono indicati specificamente nel bando di concorso in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso alle borse

1. Alla luce di quanto previsto dall'art. 18 comma 5, punto c) della legge n. 240 del 30.12.2010 e in conformità al D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, *Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo*, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 le borse di ricerca sono riservate a:
 - a) soggetti in possesso del titolo di laurea di I livello o di laurea di II livello o di dottorato di ricerca;
 - b) studenti iscritti a corsi della laurea magistrale del Politecnico di Torino nell'ambito di specifiche attività formative;
 - c) studenti iscritti a corsi di dottorato del Politecnico di Torino.
2. E' facoltà della struttura che richiede l'attivazione della borsa indicare se il requisito di accesso sia esclusivamente uno tra a), b) e c).

Art. 3 – Finanziamento delle borse

1. Le borse devono gravare interamente su finanziamenti esterni, anche provenienti da più soggetti e/o costituiti da economie di altri finanziamenti esterni, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, il cui onere può gravare su qualsiasi tipologia di fondo.

Art. 4 – Durata delle borse

1. La durata dell'attività per la quale è attribuita la borsa, che non può essere inferiore ad 1 mese e superiore ai 12 mesi, è indicata nel bando di concorso.
2. Le borse possono essere rinnovate una sola volta per un periodo uguale o inferiore a quello indicato nel bando di concorso, a parità di tema di ricerca e valore di borsa (in proporzione alla durata del rinnovo), ove si verifichino ulteriori esigenze collegate alla ricerca e continuino a sussistere i requisiti di cui al precedente art. 2. La richiesta di rinnovo dovrà essere debitamente motivata. Anche per i rinnovi la durata non può essere inferiore ad un mese.

Art. 5 – Importo delle borse

1. L'importo della borsa è indicato nel bando di concorso e di norma deve essere compreso tra € 600,00 e €1.500,00 mensili.
2. Le borse vengono corrisposte in rate mensili posticipate.

Art. 6 – Diritti e doveri dei borsisti

1. L'attività di ricerca deve essere svolta presso la struttura interessata, nonché all'esterno ove autorizzata.
2. L'assegnatario della borsa deve svolgere la ricerca sul tema indicato nel bando di selezione collaborando con il gruppo di ricerca della struttura sotto la direzione del responsabile scientifico.
3. La borsa può essere revocata qualora il Responsabile scientifico incaricato di seguire il borsista ne richieda per iscritto la revoca per giustificati motivi.

4. In caso di rinuncia o impossibilità a proseguire l'attività di ricerca, l'assegnatario perde il diritto alla borsa a far data dalla rinuncia o dalla accertata impossibilità.
5. In caso di breve interruzione per giustificato motivo, il termine per il completamento dell'attività per la quale è attribuita la borsa può essere prorogato di un eguale periodo di tempo su richiesta del Responsabile scientifico, purché continuino a sussistere i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 1.
6. Le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
7. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni di ricerca, né con rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni.

Art. 7 – Attivazione delle borse

1. Le borse vengono assegnate a seguito di emanazione di un apposito bando di concorso.
2. Il Bando di concorso deve indicare:
 - tema/finalità della ricerca
 - requisiti richiesti
 - competenze e titoli richiesti per l'assegnazione
 - durata della borsa
 - ammontare della borsa
 - struttura presso la quale verrà svolta la ricerca
 - fondi su cui andrà a gravare la borsa
 - responsabile scientifico che seguirà l'attività del borsista.

Art. 8 - Selezioni nell'ambito di progetti nazionali/internazionali

1. In linea con le prescrizioni di progetti nazionali, internazionali o finalizzati a favorire l'internazionalizzazione o che vedono coinvolti Università e/o Enti di ricerca esteri, sulla base di idonea motivazione, potrà essere prevista l'individuazione diretta del titolare della borsa da parte del partner del progetto (Ministero, Fondazioni, Università e/o Enti di ricerca esteri, etc.).
2. Tali esigenze dovranno essere attestate dall'organo competente della struttura richiedente.
3. L'Ateneo, anche su richiesta della struttura, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, può attribuire borse la cui attivazione è obbligatoriamente prevista dalle regole del programma di finanziamento di contratti/progetti di ricerca già sottoscritti dall'Ateneo, con un compenso pari a quanto già determinato dal programma di finanziamento o determinabile in base a parametri univoci indicati negli stessi.

Art. 9 – Commissione Giudicatrice per l'attribuzione delle borse per attività di ricerca

1. La Commissione giudicatrice è costituita da tre componenti, di cui almeno due docenti del Politecnico e tra essi almeno uno di ruolo. La Commissione è designata dalla struttura che richiede l'attivazione della borsa, avendo cura, per quanto possibile, che siano rappresentati entrambi i generi.

Art. 10 – Conferimento della Borsa

1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono approvati secondo le procedure vigenti nell'Ateneo.
2. L'assegnazione della borsa viene comunicata al vincitore dalla struttura competente; questi, nei termini indicati dalla comunicazione, deve rendere apposita dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni indicate nel bando di selezione, con l'impegno ad iniziare l'attività di ricerca nella data che gli è stata comunicata.

3. Qualora il vincitore non ottemperi nei termini prescritti, decade dal diritto alla borsa; sono fatti salvi i diritti di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.
4. In caso di decadenza si procede allo scorrimento della graduatoria, ove disponibile, per individuare i subentranti.

Art. 11 – Disciplina della proprietà intellettuale

1. Tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare sono regolati secondo quanto previsto nel Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla Proprietà Industriale e Intellettuale.

Art. 12 – Disposizioni in materia assicurativa, fiscale e previdenziale relative alle borse

1. Il Politecnico è provvisto di copertura assicurativa per responsabilità civile.
2. Il Politecnico di Torino provvede alle coperture assicurative per infortuni a favore dei propri studenti e quindi dei titolari della borsa nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
3. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
4. Le borse di cui al presente regolamento godono delle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n. 476.

Art. 13 – Borsiste in maternità

1. Al fine di evitare qualunque situazione di rischio alla salute della gestante e del nascituro, le borsiste in gravidanza devono comunicare il proprio stato all'Area gestione Didattica, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Direttore della struttura presso cui operano. In collaborazione con il medico competente verranno indicate le eventuali azioni per evitare qualunque rischio indebito.
2. La frequenza alle attività è interrotta obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del SSN e dal medico competente.
3. Relativamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità, la scadenza dell'attività di ricerca sarà differita dell'effettiva durata dell'interruzione, compatibilmente con i termini del progetto di ricerca.